



RLS NEWS



BOLLETTINO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA UIL DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOSTENIBILITÀ UIL –
a cura di Susanna Costa dell'UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO - IMPAGINAZIONE E INVIO: Roberto Calzolari

Anno VIII Gennaio 2020 n.86

DOCUMENTAZIONE

PUBBLICAZIONI

**LEGISLAZIONE
ACCORDI**

**SENTENZE
QUESITI - EVENTI**

UIL ITAL SERVIZI

COLLABORIAMO

AMBIENTE

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

**come ricevere
INFORMAZIONI
sui SERVIZI UIL**



PER SCARICARE

AMIANTO: PROBLEMA IRRISOLTO 23 GENNAIO 2020 - ROMA, UIL, VIA LUCULLO, 6 – SALA BRUNO BUOZZI - H 09:30 – 13:30

Programma

Saluti: **Silvana Roseto** Segretaria Confederale UIL

Maria Candida Imburgia Direttore Generale ITAL UIL

Intervengono:

Antonio Ceglia : UIL Nazionale Servizio Ambiente e Sostenibilità *Le problematiche Ambientali e l'inquinamento da amianto*

Michele Zerillo: Responsabile Area Assistenza e Tutela ITAL UIL *Aspetti previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto*

Piero Bombardieri: Responsabile del Dipartimento Salute e Sicurezza ITAL UIL *Tutela della salute dei lavoratori esposti all'amianto: il ruolo del patronato*

Alessandro Marinaccio: Responsabile Renam INAIL *Il Renam e l'epidemiologia delle malattie amianto correlate*

Elio Munafò: Presidente del Comitato amministratore del Fondo Vittime Amianto *Il Fondo per le Vittime dell'Amianto: attualità e prospettive*

ROSETO: «AUSTRALIA, SPECCHIO DI POLITICHE CLIMATICHE IRRESPONSABILI»

Ciò che sta accadendo da mesi in Australia è devastante con conseguenze che purtroppo saranno irreversibili e che riguarderanno non solo l'Australia stessa, ma l'intero Pianeta. Dopo l'Artico, l'Amazzonia e l'Africa, gli incendi non sembrano volersi arrestare e in questi giorni è difficile non guardare all'Australia come il possibile scenario di quello che potrà accadere anche in altri territori se nell'immediato non si adottano politiche coerenti contro la crisi climatica. Di questo ne è consapevole anche il Climate Change Performance Index (CCPI) 2020 che ha recentemente attribuito all'Australia il rating più basso in assoluto nella valutazione della sua politica climatica. Perseguire a livello mondiale il sentiero della sostenibilità è complesso, ed anche la conclusione della Cop 25 sul clima di Madrid, si è tradotta in un nulla di fatto e nonostante sia emerso il “bisogno urgente” di agire contro il riscaldamento climatico, alla fine non si è giunti a nessun accordo rilevante. È il momento di imprimere una svolta definitiva in tema di riscaldamento globale avendo il coraggio e la capacità di guidare e orientare la giusta transizione, per rendere sicuro il nostro ambiente naturale e migliorare la salute e il benessere di tutti, senza dimenticare l'importanza del lavoro, investendo anche nelle competenze, formazione, innovazione e tecnologie.

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=12187&Provenienza=1&fbclid=IwAR0PpVbO6ticUTMGAFJSd5c-H-qXK15ZBIwd68P86WINmQ5-3CCPP8n4XBc

ROSETO: SI POTEVA FARE DI PIÙ CON IL COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

La Camera dei Deputati, nella serata di ieri, ha dato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto “Clima”.

Il testo del provvedimento che nasce principalmente per contrastare l'inquinamento dell'aria, prevede numerose misure atte a tutelare l'ambiente e a favorire azioni pro-green. Apprezziamo l'istituzione di un tavolo permanente interministeriale per l'emergenza climatica ma, a tal proposito, sarebbe stato necessario l'aver previsto anche il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali. Interessanti, poi, alcune delle misure stabilite quali gli incentivi per chi vende prodotti sfusi o alla spina e un programma di riforestazione delle città metropolitane ma, a nostro avviso, sarebbero stati auspicabili interventi più mirati, corredati da un piano strategico contenente il riferimento a politiche industriali, agricole ed energetiche in un'ottica di giusta transizione e risorse maggiori rispetto a quanto stanziato. Innovatrice, infine, la volontà di ridenominare il CIPE, in Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento dei 17 obiettivi e 169 target presenti nell'Agenda ONU 2030. Concludendo,

da una lettura complessiva nel decreto non traspare quella reale ambizione di cambiamento che ci saremmo aspettati, nonostante qualche mese fa venne presentato come “il primo passo del Green New Deal italiano”. A nostro avviso, infatti, c'è il concreto rischio che, nonostante le lodevoli intenzioni che lo hanno mosso, nei fatti possa tradursi in un provvedimento poco efficace, incapace di incidere in quel progetto di cambiamento che da anni il nostro Paese attende.

<https://www.facebook.com/groups/321400417968692/permalink/2501019413340104/>

LA TRAGEDIA DELLE MORTI SUL LAVORO: TRE LE VITTIME UN OPERAIO DELLA SIDERURGIA DI 64 ANNI, UN EDILE DI 54 E UN FALEGNAME DI 56. AD OGGI STIMATI SETTECENTO INFORTUNI MORTALI

Senza fine la piaga delle morti sul lavoro. Solo il 17 dicembre tre le vittime. A Vallese di Oppeano (Verona), un uomo di 64 anni residente a Villafranca è precipitato dal tetto del capannone della Fdf, un'azienda che si occupa di siderurgia, fabbricazione ferro e acciaio. Quando sono arrivati i sanitari del 118, l'operaio era già morto. Un operaio edile di 54 anni, originario della provincia di Caserta, è morto dopo un volo da dieci metri d'altezza nel cantiere dove stava realizzando lavori di messa in sicurezza di un muro di contenimento. L'episodio è accaduto nella località Poggio del Sole, Comune di Monte Sant'Angelo nella provincia di Foggia. Subito soccorso, l'uomo è stato trasportato nell'ospedale di San Giovanni Rotondo dove è deceduto. La vittima - riferiscono i carabinieri - lavorava per una ditta della provincia di Benevento, regolarmente assunto. Non ce l'ha fatta, infine, Gesuino Poddie, il falegname di 56 anni ricoverato in Neurochirurgia al San Francesco di Nuoro dopo essere caduto e aver battuto la testa sabato mentre lavorava a Olbia. L'uomo è deceduto questa mattina in ospedale. Sulla vicenda la Procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta disponendo l'autopsia. Secondo i riscontri dei carabinieri, l'artigiano stava trasportando una lastra di legno quando una folata di vento lo ha scaraventato a terra facendogli sbattere la testa. Soccorso dal 118, il falegname è stato trasportato all'ospedale di Olbia, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico. Ieri mattina le sue condizioni sono peggiorate tanto da spingere i medici a disporre il trasferimento a Neurochirurgia, a Nuoro, dove oggi ha cessato di vivere.

[https://www.facebook.com/UiltecAltoAdige/?_tn_=_kC-R&eid=ARCdxBpZOnvshO56Qew2105Pi8Poz8wbowF_deNjic8Wf6EG7NhyPu1rthHcxIxa9fEGNqfFDKytopB&hc_ref=ARSRc111vtcu5ugFORqvngr7VEVTiwud4KHHHhgkNWGbn5K1x7xiiPNQWxi8HBALM&_xts__\[0\]=68.ARCgUzP4V9hVB3ScznqD7EmIuWax5OGiv0zzyCvX9evsG4eHNt7VCT30rHzVbZvPea8puUfthExEJtmd6LEcKyZ46gAfgqN-d4HOyqr3haRZQIMGi6jtBewhdVbsZ0mMD4h8qu9BFJGQamdzzds6WYH_SYYniLdQOyVFln4-T8-Hpa11oop63m7P_krX4T5fwiJcy80v2iQoLekOS25a2PJC667Z3cflpgFMzuEN_KhJWgMpgvbOYUFDvmk1QpDhoiuqPPGAUNXqNiGuPzcg3VxVPKspyyxUfcsaqj8VCeV8kFsE1-v0U1xZX3etjvq-Y15e9ucVcuFvEckKW17UGPKeGUEwZQmZel1Ei1T1V9UgoTnees](https://www.facebook.com/UiltecAltoAdige/?_tn_=_kC-R&eid=ARCdxBpZOnvshO56Qew2105Pi8Poz8wbowF_deNjic8Wf6EG7NhyPu1rthHcxIxa9fEGNqfFDKytopB&hc_ref=ARSRc111vtcu5ugFORqvngr7VEVTiwud4KHHHhgkNWGbn5K1x7xiiPNQWxi8HBALM&_xts__[0]=68.ARCgUzP4V9hVB3ScznqD7EmIuWax5OGiv0zzyCvX9evsG4eHNt7VCT30rHzVbZvPea8puUfthExEJtmd6LEcKyZ46gAfgqN-d4HOyqr3haRZQIMGi6jtBewhdVbsZ0mMD4h8qu9BFJGQamdzzds6WYH_SYYniLdQOyVFln4-T8-Hpa11oop63m7P_krX4T5fwiJcy80v2iQoLekOS25a2PJC667Z3cflpgFMzuEN_KhJWgMpgvbOYUFDvmk1QpDhoiuqPPGAUNXqNiGuPzcg3VxVPKspyyxUfcsaqj8VCeV8kFsE1-v0U1xZX3etjvq-Y15e9ucVcuFvEckKW17UGPKeGUEwZQmZel1Ei1T1V9UgoTnees)

ROSETO: SVOLTA GREEN CON PARTECIPAZIONE SINDACATO PER TRANSIZIONE SOSTENIBILE E SOCIALMENTE GIUSTA

Si è concluso con un nulla di fatto la Conferenza ONU sul clima di Madrid (COP 25). Nonostante 14 giorni di riunioni, il coinvolgimento di esperti e rappresentanti politici, le varie manifestazioni per l'ambiente, si è persa l'occasione di fare veramente qualcosa. Si è giunti solo ad un generico appello, ossia quello di riconoscere il “bisogno urgente” di agire contro il riscaldamento climatico. Si è assistito ad un fallimento, soprattutto sulla possibilità di raggiungere un'intesa sull'articolo 6, ossia sulla regolazione globale del mercato del carbonio, il nodo più difficile che doveva essere sciolto. È evidente che la lotta ai cambiamenti climatici pone sfide a livello mondiale molto importanti, e noi ribadiamo che queste sfide possono essere vinte solo se la transizione verso un'economia a zero emissioni sarà sostenibile e socialmente giusta, garantendo l'occupazione ed i diritti dei lavoratori. Di fronte alla necessità di imprimere una svolta pro Green per contrastare il surriscaldamento globale, la partecipazione del sindacato diventa necessaria, sia nell'elaborazione che nell'attuazione di politiche di limitazione delle emissioni di carbonio a tutti i livelli e in tutte le fasi, così com'è stato più volte ribadito e sottolineato tanto a livello internazionale quanto europeo.

UIL NAZIONALE - AMBIENTE E SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

“IL CENTRO RICERCHE E DOCUMENTAZIONE RISCHI E DANNI DA LAVORO (1974-1985). UNO STUDIO STORIOGRAFICO, SOCIOLOGICO E GIURIDICO DI UNA STAGIONE SINDACALE”

Si è concluso, venerdì 6 dicembre u.s., presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università “La Sapienza” di Roma, con la presentazione del volume il progetto di ricerca promosso da INAIL e condotto dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Sapienza di Roma, Fondazione Di Vittorio e SindNova, insieme ai sindacati nazionali UIL, CGIL e CISL. Obiettivo del progetto è stato l'implementazione dell'archivio CRD sulla piattaforma web dell'Inail che ha comportato la selezione ed il recupero di documenti, oltre quelli inerenti la Medicina del lavoro, scaturiti dai lavoratori e dai gruppi omogeni di fabbrica contro la nocività degli ambienti di lavoro ed i rischi ad essa correlati. Il CRD nacque nella temperie delle lotte operaie e sindacali degli anni settanta contro la nocività e gli infortuni da lavoro, il suo modello strategico si fondava sull'azione diretta dei lavoratori per contrastare ed eliminare i rischi in fabbrica. Il ruolo del CRD fu fondamentale in quegli anni: si rivolgevano ad esso i Consigli di fabbrica, le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali, patronati, strutture socio-sanitarie degli Enti locali, università, enti e istituzioni di ricerca e di servizio, anche estere, che operavano nel campo della salute e sicurezza del lavoro per uniformare esperienze, raccogliere dati e migliorare e le condizioni degli ambienti di lavoro. Il progetto di recupero è stato concepito come strumento di rivitalizzazione delle radici su cui si è fondato.

Di seguito vi riportiamo il link per la consultazione dell'archivio Repository CRD:

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/biblioweb-la-biblioteca-online/repository-inail-e-piattaforme-informative/repository-crd.html>

La Segretaria Confederale Silvana Roseto

NAPOLI, LASCIATO AGONIZZANTE IN STRADA, OPERAIO MORTO DOPO CADUTA DA IMPALCATURA MENTRE ERA AL LAVORO COME IMBIANCHINO, IN NERO.

Forse sarebbe morto sul colpo, forse lo avrebbero lasciato agonizzante a terra. E dopo l'incidente sarebbero spariti tutti, dagli operai a chi coordinava. Una serie di condizionali, perché di fatti concreti, al momento, ce ne sono davvero pochi: un uomo trovato sul marciapiede già morto, con traumi compatibili con una caduta da diversi metri di altezza e coi vestiti sporchi di vernice. La salma è stata sequestrata e gli investigatori stanno lavorando anche per dargli un nome: si tratterebbe di un immigrato dell'Est Europa, tra i 55 e i 60 anni. Il cadavere era stato rinvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 16 del 12 dicembre, in via dell'Annunziata, a Forcella. Aveva le gambe fratturate e delle tracce di sangue alla testa e alla bocca, segni che hanno immediatamente fatto pensare a una caduta. A terra, però, non c'era altro sangue e non era caduto dal palazzo adiacente. Sarebbe stato quindi spostato, questa la tesi degli investigatori, probabilmente per depistare le forze dell'ordine, per rendere più difficilmente identificabile il reale punto in cui c'è stato l'incidente. Una mossa che solitamente significa una cosa precisa: cantieri abusivi e operai non in regola, quindi la necessità di evitare qualsiasi tipo di controllo. Nel corso del sopralluogo gli agenti della Scientifica, intervenuti in supporto alle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, hanno trovato delle tracce di sangue all'interno dell'androne di un palazzo e hanno scoperto, all'ultimo piano, un cantiere in corso; è quindi possibile che l'uomo fosse caduto da quell'impalcatura. Tutto intorno, nessun testimone: nessuno, come accade in questi casi, aveva visto nulla. La storia ricorda quella che avevo visto un'altra giovane vittima, Salvatore Caliano, morto nel luglio 2018: il ragazzo, 21 anni, che lavorava in un bar di via Duomo, era precipitato mentre stava pulendo un lucernario di un edificio della zona, incarico che secondo le successive indagini accettato da una inquilina per 35 euro.

Continua su: <https://napoli.fanpage.it/napoli-lasciato-agonizzante-in-strada-operaio-morto-dopo-caduta-da-impalcatura/>

**SEMINARIO INIZIALE ROMA, 21 GENNAIO 2020 VIA LUCULLO, N. 6
PRESSO UIL NAZIONALE PROGETTO FINANZIATO DA INAIL CUP**

SEMINARIO DI AVVIO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA DEL PROGETTO ALL - ADATTARE IL LAVORO AI LAVORATORI, FINANZIATO DA INAIL E REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DI CGIL, CISL E UIL. LA PRESENZA AL SEMINARIO RIENTRA A PIENO TOLO NELLE 32 ORE DI FREQUENZA PREVISTE DAL PERCORSO FORMAVO.

programma

Ore 9.30 - 10.00 Registrazione partecipanti

10.00 - 10.30 *Introduzione al percorso formativo. Saluti dei Segretari Confederali:*

Rossana DETTORI, Segreteria Nazionale CGIL

Angelo COLOMBINI, Segreteria Nazionale CISL

Silvana ROSETO, Segreteria Nazionale UIL

10.30 -10.45 *Ruolo, Identità e Valori dei RLS e RLST. Essere rappresentante per la salute e sicurezza dei lavoratori.* **Susanna COSTA**, Segreteria Nazionale UIL

10.45 -11.00 *Il Progetto ALL e l'organizzazione dei percorsi formativi.* **Lorella PARMEGGIANI** - ENFAP Emilia Romagna

11.00 - 13.00 **Sessione 1 - Modulo 1 Ruolo e Identità** *Soggetti SSL, Responsabilità e Interazione, Efficacia, efficienza e partecipazione nel processo di adozione e diffusione del DVR.* **Antonio CEGLIA** – Formatore abilitato SSL

13.00 - 14.00 Light Lunch

Ore 14.00 – 17.00 **Sessione 1 - Modulo 2 Organizzativo** *Contro la miopia organizzativa: analisi dei contesti organizzativi per valutazione rischi. Organizzazione del lavoro, contesti organizzativi e contrattazione. L'approccio prevenzionale, prevenzione primaria e secondaria. Analisi dei contesti organizzativi per valutazione dei rischi*

Andrea FARINAZZO – Formatore abilitato SSL

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RLS UIL

“la Cassetta degli Attrezzi”

Sito UIL

www.uil.it

Sito UIL – Salute e Sicurezza sul Lavoro

<http://www.uil.it/newsamb>

PROGETTO RLST UIL

<http://rlst.uil.it/>

COLLANA SSL UIL

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=8348

TUTORIAL PROCEDURE STANDARDIZZATE DVR - UIL

<https://www.dropbox.com/sh/qheq2hi3sixoxvc/AABtOb1GYvLmq9PVrTsWbMjya?dl=0>

Archivio Newsletter RLS NEWS UIL

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=2647

Manuale RLS/RLST UIL “Per non navigare a vista”

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=32&Provenienza=3

COLLANA SSL UIL – INVECCHIAMENTO ATTIVO

<http://www.uil.it/Documents/Invecchiamento%20Attivo%20-%20Finale.pdf>

Progetto IMPAcT-RLS

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-impact-rls.html>

RLS – CRD Repository della documentazione sindacale sulla prevenzione dei rischi e la salute e sicurezza sul lavoro

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/biblioweb-la-biblioteca-online/repository-inail-e-piattaforme-informative/repository-crd.html>

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI: LE MODIFICHE CHE IMPATTANO L'AMBIENTE VANNO COMUNICATE

Dalla lettura delle disposizione del **D.P.R. n. 59 del 2013**, emerge chiaramente come vada comunicata, da parte dei **sogetti istanti l'A.U.A.**, ogni **modifica** che "possa produrre effetti sull'ambiente" e, dunque, ogni modifica relativa all'**utilizzo di sostanze e di cicli di prodotto**, atteso che non rileva certamente, ai fini dell'applicabilità della norma, che la modifica introdotta sia **poi ritenuta**, a seguito di concreta valutazione espletata dalle Amministrazioni competenti, **non influente** sull'ambiente, ma solamente il fatto che la stessa, potenzialmente, lo fosse. Così si pronuncia il **T.A.R. Puglia, Sez. III, nella sentenza n. 524 del 02.04.2019**. Il Commento è a cura di **S. Casarrubia** sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro.

Sito produttivo usa acido solforico: serve modifica dell'AUA?

Una società, che produce **miscele per la concimazione**, propone ricorso al T.A.R. avverso i provvedimenti con i quali Provincia e Comune la diffidano ad osservare tutte le prescrizioni contenute nell'A.U.A., a seguito di sopralluogo dal quale era emerso che, nel processo produttivo, veniva utilizzato acido solforico, appositamente stoccato in un serbatoio esterno al capannone e tale prodotto ed il suo utilizzo nel processo produttivo non erano indicati nella relazione tecnica illustrativa. Il ricorrente sostiene l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto l'utilizzo nel ciclo produttivo di **acido solforico** non integrava una «modifica», da intendersi, ex 2, co. 1, lett. f) del D.P.R. n. 59/2013, come "ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente", poiché da ciò non deriva alcun impatto ambientale.

Modifiche all'AUA: a chi spetta il giudizio sull'impatto ambientale?

Il ricorso è **rigettato**. Demandare al sindacato del **sogetto istante** la ponderazione circa la rilevanza delle modifiche introdotte, sottraendola alla valutazione delle Autorità pubbliche competenti, secondo il giudice amministrativo, è contrario alla ratio della norma. Inoltre, attesa la rilevanza dell'**interesse pubblico** in gioco, il giudizio sull'impatto ambientale di ogni modifica introdotta deve ricomprendere le modifiche anche solo potenzialmente idonee a produrre effetti sull'ambiente.

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di S.Casarrubia

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Autorizzazioni-ambientali-le-modifiche-che-impattano-l-ambie/6756e934-3aee-41a7-9499-403676824ca2/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_27_11_2019



QUANTO SI INVESTE PER L'AMBIENTE IN EUROPA? I DATI EUROSTAT

In occasione della pubblicazione "Energy, transport and environment indicators", EUROSTAT ha fatto i conti europei della spesa nazionale per la protezione dell'ambiente degli Stati membri (la cosiddetta National Expenditure On Environmental Protection -NEEP) non senza qualche interessante sorpresa nei tassi di crescita degli investimenti e nell'impegno delle imprese per l'ambiente. La spesa nazionale per la protezione dell'ambiente misura le risorse utilizzate dagli enti nazionali per proteggere l'ambiente naturale. Il NEEP è calcolato come una somma della spesa corrente per le attività di protezione ambientale più gli investimenti in attività di protezione ambientale, compresi i trasferimenti netti al resto del mondo.

Quanto si investe per l'ambiente in Europa?

Nel 2018 la spesa nazionale ammonta a **297 miliardi di euro**, in crescita annua del 2%, e del 22% fino al 2006. In percentuale sul **prodotto interno lordo (PIL)**, la spesa per la protezione dell'ambiente è rimasta relativamente **stabile** tra il 2006 (2,0%) 2018 (1,9%). Nel 2009 si è osservato un lieve aumento (2,1%), dovuto principalmente alla contrattura del PIL durante la crisi finanziaria e la recessione economica. Tuttavia, sottolinea l'Istituto europeo di statistica, **la spesa degli Stati membri dell'UE** per la protezione dell'ambiente è rimasta inferiore alla spesa delle famiglie per bevande alcoliche, tabacco e stupefacenti nell'UE, che variava dal 2,3% al 2,1% tra il 2006 e il 2017.

E le imprese? La spesa delle imprese rappresenta la **quota maggiore** della spesa per la protezione dell'ambiente, pari al 54% del totale nel 2018. La spesa delle amministrazioni pubbliche e degli istituti senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (NPISH) nel suo complesso si è attestata al **24%**, mentre le **famiglie** hanno rappresentato una quota del 22% del NEEP totale nel 2018. Per ulteriori informazioni sugli indicatori ambientali, è senz'altro utile la lettura del libro statistico: "Energy, transport and environment indicators" Edizione 2019.

Energy, transport and environment indicators Si tratta di un libro statistico multitematico che comprende un'ampia serie di dati raccolti da Eurostat. Presenta i principali indicatori dell'UE in materia di energia, trasporti e ambiente che sostengono la progettazione e il monitoraggio delle politiche dell'UE. La pubblicazione fornisce dati per l'Unione europea e i suoi Stati membri, mentre alcuni indicatori includono anche i dati per i paesi dell'EFTA e i paesi candidati e i potenziali candidati all'UE.

Fonte: Redazione InSic - a cura di A.Mazzuca

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Quanto-si-investe-per-l-ambiente-in-Europa-I-dati-Eurostat/406c20a1-c737-4c8c-8d17-6cf136de49f3/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_27_11_2019

QUALITÀ DELLE ACQUE: IN VIGORE LE PARTI 1 E 2 DELLA UNI EN ISO 21253

In vigore dal 28 novembre 2019 le parti 1 e 2 della UNI EN ISO 21253 "Qualità dell'acqua - Metodi multicomponenti", dedicate rispettivamente ai "Criteri per l'identificazione dei composti "target" per mezzo della cromatografia gas e liquida con rivelazione mediante spettrometria di massa" e ai "Criteri per la determinazione quantitativa delle sostanze organiche utilizzando un metodo analitico multicomponente". Le due UNI prodotte dalla Commissione Tecnica "Qualità dell'acqua" adottano i rispettivi standard ISO 21253-1:2019 e ISO 21253-2:2019. Ecco le informazioni fornite da UNI circa il loro contenuto.

UNI EN ISO 21253-1:2019 La norma specifica i criteri per l'identificazione per **spettrometria di massa** dei composti "target" in campioni di acque ed è applicabile in generale ai campioni ambientali. Deve essere usata in unione con le norme sviluppate per la determinazione dei composti specifici. Qualora un metodo normato per l'analisi di composti specifici contenga già al suo interno dei criteri per l'identificazione, dovranno essere adottati questi ultimi criteri.

UNI EN ISO 21253-2:2019 La norma specifica i criteri per sviluppare metodi interni basati sulla spettrometria di massa per l'analisi quantitativa di **sottogruppi multipli di**

sostanze organiche all'interno delle analisi chimico-fisiche delle acque. Integra la specifica ISO/TS 13530, che fornisce linee guida sulla caratterizzazione iniziale delle prestazioni delle misure, fornendo dettagli nella selezione della matrice e degli standard interni da testare e i criteri per i recuperi degli analiti e degli standard interni. Non deve essere intesa come una sostituzione dei metodi di analisi attualmente applicabili specifici per i composti organici, ma come una risorsa in grado di portare ulteriori elementi per la caratterizzazione.

Riferimenti normativi: Norma numero : UNI EN ISO 21253-1:2019 Titolo : Qualità dell'acqua - Metodi multicomponenti - Parte 1: Criteri per l'identificazione dei composti "target" per mezzo della cromatografia gas e liquida con rivelazione mediante spettrometria di massa Data entrata in vigore : 28 novembre 2019 Norma numero : UNI EN ISO 21253-2:2019 Titolo : Qualità dell'acqua - Metodi multicomponenti - Parte 2: Criteri per la determinazione quantitativa delle sostanze organiche utilizzando un metodo analitico multicomponente Data entrata in vigore : 28 novembre 2019

Fonte: Redazione InSic

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Qualita-delle-acque-in-vigore-le-parti-1-2-UNI-EN-ISO-21253/764da119-3c72-47bf-8f4c-3e4889de0774/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_3_12_2019

COP 25: LE TRE RIFLESSIONI VERDI DI URSULA VON DER LEYEN

"La **Commissione europea** presenterà il **Green New Deal (Accordo verde) europeo**. Il nostro obiettivo è quello di essere il **primo continente neutrale** dal punto di vista climatico entro il 2050. Se vogliamo raggiungere questo obiettivo, dobbiamo **agire ora**, dobbiamo attuare le nostre politiche ora, perché sappiamo che questa transizione ha bisogno di un cambiamento generazionale". Così Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea ha cominciato il **suo discorso** alla Conferenza delle Parti della **Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP25)**, prevista a Madrid dal 2 dicembre al 13 dicembre. La Presidente ha poi cominciato a parlare dell'**European Green Deal** al centro delle prossime politiche della Commissione. "Tre pensieri. L'European Green Deal è **la nuova strategia di crescita dell'Europa**. Ridurrà le emissioni, creando al contempo posti di lavoro e migliorando la qualità della vita. Per questo abbiamo bisogno di investimenti! Investimenti nella ricerca, nell'innovazione, nelle tecnologie verdi. Per farcela, realizzeremo un piano di investimenti per l'Europa sostenibile, che sosterrà un trilione di euro di investimenti nel prossimo decennio". Non solo. La Presidente annuncia **la prima legge europea sul clima**: "*Secondo pensiero. Solo ciò che viene misurato viene fatto. Pertanto, nel marzo del prossimo anno proporremo la prima legge europea sul clima per rendere irreversibile la transizione verso la neutralità climatica. Ciò includerà l'estensione dello scambio di quote di emissione a tutti i settori interessati, l'energia pulita, a prezzi accessibili e sicura, il rilancio dell'economia circolare, una strategia di farm to farm tok e una strategia per la biodiversità. L'European Green Deal aprirà nuove opportunità in tutti i settori: dai trasporti alla tassazione, dall'alimentazione all'agricoltura, dall'industria alle infrastrutture*". Non manca un riferimento al Transition Fund e alla **Banca europea per gli investimenti** prossima ad assumere il ruolo di Banca europea per il Clima: "*Terzo pensiero. Questa transizione deve funzionare per tutti o non funzionerà affatto. E con un Fondo di transizione giusta faremo in modo di aiutare coloro che dovranno fare un passo più grande, e lasciare nessuno alle spalle. Il Fondo sfrutterà il denaro pubblico e quello privato, anche con l'aiuto della Banca europea per gli investimenti che si è impegnata a diventare la Banca europea per il clima. Noi europei siamo pronti*". Ma l'obiettivo secondo Ursula von der Leyen è raggiungere un Global Green Deal: "*Se ci muoviamo insieme, ci muoveremo anche più velocemente, nell'interesse di tutti. Saremo il più ambizioso possibile durante questi negoziati COP. Siamo pronti a contribuire con il nostro accordo europeo a un **Global Green Deal***" ha concluso **la Presidente**.

fonte: Redazione InSic

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/COP-25-le-tre-riflessioni-verdi-di-Ursula-von-der-Leyen/44770364-e602-450d-96ab-3672805269b6/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_3_12_2019

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE: QUAL È L'IMPATTO SULL'ASSENTEISMO DEGLI OPERATORI?

Su **Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.10/2019** un interessante articolo dei **ricercatori dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma** (Zaffina S., Gilardi F., Rizzo C., Sannino S., Brugaletta R., Santoro AP, Castelli Gattinara G, Ciofi degli Atti M., Raponi M., Vinci M.R.) riporta l'attenzione sul tema **vaccinazione antinfluenzale** degli operatori - in particolare nel settore sanitario - riportando i più recenti studi che confermano l'efficacia di tale procedura sulla riduzione dell'assenteismo e dei costi connessi. Estrapoliamo **le considerazioni introduttive** dell'articolo sulle stime dell' degli operatori non vaccinati e vaccinati, dove si analizza la situazione in Europa e si consiglia una strategia integrata multilivello.

Vaccinazione anti-influenzale: l'assenteismo nelle strutture sanitarie

Alcune stime sull'incidenza dell'influenza negli operatori sanitari hanno calcolato **un'incidenza annua d'infezione** tre volte superiore negli operatori sanitari non vaccinati, rispetto a quelli vaccinati. In molti casi, l'influenza negli operatori sanitari può essere asintomatica ma trasmissibile ai loro pazienti. L'efficacia della vaccinazione antinfluenzale stagionale è stata dimostrata da un gran numero di studi ed i suoi effetti positivi sono stati provati dalla riduzione della trasmissione dell'influenza in ambienti sanitari, dell'assenteismo e della morbilità e mortalità. Molti studi più di recente si sono concentrati sull'**impatto dell'influenza negli operatori sanitari sui servizi sanitari**, riportando le rilevanti conseguenze della mancata vaccinazione annuale antiinfluenzale sull'assenteismo e sull'estensione delle cure ed i relativi costi. In particolare, a seguito della pandemia influenzale H1N1 del 2009, il management e le autorità sanitarie hanno analizzato soprattutto **le conseguenze dell'assenteismo degli operatori sanitari** durante l'influenza stagionale sull'interruzione dei servizi sanitari pubblici. L'assenteismo risulta correlato al basso tasso di copertura della vaccinazione antiinfluenzale stagionale negli operatori sanitari.

La copertura vaccinale in Europa In Europa, infatti, la copertura vaccinale negli operatori sanitari **rimane intorno al 25%**, nonostante le raccomandazioni annuali fornite dalle autorità sanitarie. In Italia, nonostante il Ministero della Salute italiano ha prestato una grande attenzione all'influenza attraverso i piani nazionali di prevenzione vaccinale e le raccomandazioni annuali specifiche, i livelli di copertura vaccinale sono ancora molto lontani da quelli previsti. Le ragioni della scarsa conformità alle raccomandazioni da parte degli operatori sanitari sono state ampiamente studiate, inquadrandosi in un fenomeno più ampio di **vaccine esitancy** degli operatori sanitari nei confronti di tutte le vaccinazioni. Considerando il perdurare di coperture insoddisfacenti e, per converso, **l'elevato tasso di copertura raggiunto negli Stati Uniti** dove la vaccinazione è obbligatoria, molti studiosi ed operatori si mostrano favorevoli all'introduzione della obbligatorietà della vaccinazione anti-influenzale tra gli operatori sanitari.

Necessaria una strategia integrata? Mentre il dibattito sulla vaccinazione obbligatoria cresce nel consenso di molti esperti e operatori del settore, la ricerca più recente ha definito **le migliori pratiche e strategie** da adottare per promuovere la vaccinazione tra gli operatori sanitari. Per incrementare il successo delle campagne vaccinali si raccomanda una strategia integrata multilivello per favorire l'informazione, la promozione di specifici corsi multidisciplinari e campagne di sensibilizzazione sulla vaccinazione per migliorare la conoscenza degli operatori sanitari e **promuovere il cambiamento di atteggiamento** e comportamento nei confronti della vaccinazione...

Fonte: Redazione InSic - AMBIENTE&SICUREZZA SUL LAVORO

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Vaccinazione-antinfluenzale-impatto-assenteismo-operatori/66bc15a7-c89b-42c0-950a-55c3c6c27198/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_27_11_2019

“ESPOSIZIONE AMBIENTALE E OCCUPAZIONALE A SILICE LIBERA CRISTALLINA: IERI, OGGI E DOMANI”

a cura di Claudio Minoia, Fulvio Cavariani, Alessia Angelini, Stefano Porru, Fabio Capacci e Franco Carnevale Tipografia Pime Editrice, Pavia, 2019

Un libro nuovo, che parla di salute e di lavoro. Un libro sulle polveri che contengono silice cristallina, e su una malattia antica, la silicosi. Poco nobile la polvere, perché oltre che sporcare, uccide in ogni parte del mondo, poco signorile la malattia perché colpisce solo i lavoratori, ovunque sfruttati e in condizioni di cattiva salubrità ambientale. I medici sanno che la silicosi è una malattia polmonare grave, irreversibile ed incurabile, ed è causata dall'inalazione di polveri fini contenenti particelle di silice libera cristallina (SLC). E' la malattia professionale più “antica” (nota anche ai Romani) e più diffusa al mondo: l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che continui a causare nel mondo oltre 30.000 decessi ogni anno. segue su <https://www.diario-prevenzione.it/?p=15992>

Fonte: *diario-prevenzione.it*

METODI PER L'INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Il ‘Codice di prevenzione incendi’, nella sezione M ‘Metodi’, si occupa della Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio, degli Scenari d'incendio per la progettazione prestazionale e della Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale. Obiettivo della pubblicazione è illustrare che la vera novità del Codice è rappresentata dalle soluzioni alternative e che, in tale ambito, ciascun professionista antincendio può far valere le proprie competenze e professionalità

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-metodi-per-ingegneria-sicurezza-antincendio.html>

Fonte: *diario-prevenzione.it*

UN VOLUMETTO SUVA: LO STRESS SUL POSTO DI LAVORO AUMENTA IL RISCHIO DI INFORTUNIO

https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/1/0/b/25155-1--44065_f_original_25155--d--pdf.pdf?lang=it-CH

Fonte: *diario-prevenzione.it - SUVA*

EUROFOUND: SOLO UN LAVORATORE SU TRE CON LIMITAZIONI DA MALATTIE CRONICHE LAVORA IN LUOGHI DI LAVORO ADATTATI

Condizioni di lavoro e lavoro sostenibile Sustainable workHealth and well-being at workDisability and chronic disease

Solo un lavoratore su tre nell'UE le cui attività quotidiane sono gravemente o in qualche modo limitate da una malattia cronica riferisce che il posto di lavoro è stato adattato per soddisfare il loro problema di salute. Ciò significa che la maggior parte dei lavoratori in Europa con una condizione sanitaria limitante non viene supportata in termini di adattamento sul posto di lavoro.

La nuova sintesi politica di Eurofound su come rispondere ai problemi di salute cronica sul luogo di lavoro combina l'indagine europea sulle condizioni di lavoro e altri dati a livello nazionale e dell'UE per esaminare la prevalenza e l'impatto delle malattie croniche sul lavoro. Sottolinea che i problemi sanitari di lunga data tra i lavoratori diventeranno un problema sempre più significativo per l'Europa nei prossimi decenni. L'Europa ha una forza lavoro che invecchia e un quarto della popolazione attiva dell'UE riferisce già di avere una malattia cronica. Questa percentuale è aumentata di 8 punti percentuali tra il 2010 e il 2017. I lavoratori di età superiore ai 50 anni hanno una probabilità doppia di avere una malattia cronica rispetto ai lavoratori di età inferiore ai 35 anni; ma anche tra i lavoratori più giovani la percentuale di malattie croniche è in aumento - dall'11% nel 2010 al 18% nel 2017 per i minori di 30 anni. Alcune delle condizioni croniche più comuni riportate comprendono disturbi muscoloscheletrici, condizioni di salute mentale e malattie cardiovascolari.

Questa ricerca sulle malattie croniche ha anche messo in evidenza le disuguaglianze nel mercato del lavoro. I lavoratori con un basso livello di istruzione e quelli che svolgono mansioni scarsamente qualificate non solo hanno maggiori probabilità di avere una malattia cronica e sperimentare limiti nelle loro attività quotidiane, ma hanno anche meno probabilità di beneficiare della sistemazione sul posto di lavoro. Reagendo a questa particolare scoperta, **Oscar Vargas-Llave**, uno dei ricercatori alla base del progetto, ha commentato "il problema che le persone con un livello di istruzione inferiore e quelli che hanno professioni meno qualificate hanno maggiori probabilità di essere colpite da malattie croniche riflette il legame tra le malattie croniche malattia e privazione materiale, ma il fatto che abbiano meno probabilità di adattarsi adeguatamente ai luoghi di lavoro solleva la questione più ampia dell'equità sul mercato del lavoro ". L'adattamento sul posto di lavoro è fondamentale per garantire che i lavoratori con malattie croniche limitanti siano impegnati in un lavoro di qualità e sostenibile. La breve politica indica che i lavoratori che hanno beneficiato della sistemazione sul posto di lavoro segnalano un miglioramento della qualità del lavoro e una riduzione dello stress, aumentando le probabilità che il loro impiego sia sostenibile. Una sistemazione efficace non deve essere costosa e contribuisce al mantenimento di lavoratori altamente qualificati. Allo stesso tempo, oltre il 40% delle persone con una malattia cronica limitante che hanno avuto il posto di lavoro adattato ritiene che in futuro saranno necessari ulteriori alloggi, dimostrando che non esiste una soluzione una tantum per questo problema. La sintesi politica di Eurofound evidenzia una serie di aree di intervento politico e legislativo, in particolare che, nonostante la natura globale della definizione di disabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, permangono variazioni significative e incertezza sulla protezione delle persone con patologie croniche malattia nella legislazione e nella politica nazionali. Le crescenti sfide poste dalla malattia cronica nella forza lavoro richiedono ulteriori chiarimenti e sono necessari orientamenti sulla copertura della malattia cronica nel contesto della legislazione dell'UE in materia di non discriminazione, in particolare in relazione al diritto a una sistemazione ragionevole. Una revisione della strategia europea sulla disabilità dovrebbe cercare di affrontare questo problema.

Publicazione: come rispondere ai problemi di salute cronici sul posto di lavoro?

Serie di pubblicazioni: sondaggio europeo sulle condizioni di lavoro 2015

Fonte : *Diario-Prevenzione - Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro*

https://www.diario-prevenzione.it/?p=16033&fbclid=IwAR0K8nHX6smAUeFfTWC-lyjKru7F4SKsGS1pIhDYaks4YeAjahI_hmqJVU

TESTO UNICO DI SICUREZZA E BILANCI E PROSPETTIVE: CONSULTAZIONE ONLINE APERTA!

A oltre dieci anni dall'entrata in vigore del Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81/2008, il Ministero del lavoro ha lanciato una consultazione pubblica in materia di salute e sicurezza sul lavoro: "è giunto il momento di tracciare un primo bilancio e porsi dei nuovi traguardi anche per dare piena attuazione al diritto alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro" si legge sul sito del Ministero. "L'obiettivo della sicurezza sul lavoro è una delle priorità del Governo che intendiamo perseguire sia attraverso un rafforzamento dell'attività di vigilanza, sia mediante il potenziamento della formazione e della prevenzione". La ministra Catalfo sottolinea come la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro deve diventare "il punto centrale della nostra politica e degli investimenti futuri". Attraverso la consultazione si invitano gli stakeholder a dare il proprio apporto su un tema fondamentale per il futuro del nostro Paese, inviando online nuove idee, spunti di approfondimento e riflessioni sulla cornice normativa attuale e futura che siano in grado di fornire risposte concrete a tutte le categorie dei lavoratori.

Fonte: Redazione InSic

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Testo-Unico-di-Sicurezza-e-bilanci-prospettive-consultazione/aad6090e-1b6c-4e3b-8af3-3a824e0a353e?utm_source=notizie&utm_medium=notifiche&utm_campaign=NotificheInSic

MEDICI COMPETENTI DELLA POLIZIA DI STATO: QUALI TITOLI E REQUISITI PROFESSIONALI?

Con **Interpello n.7/2019** la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde ad un quesito posto dalla **Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (CONSAP)** sulla riconferma della nomina di un **medico competente** della Polizia di Stato e sui requisiti e titoli autorizzativi per lo svolgimento della professione. In particolare, si accenna alla necessità di presentare che, sulle pagine istituzionali presenta due elenchi distinti di professionisti.

Medici della Polizia di Stato: quali requisiti?

La Confederazione rileva che **nell'elenco dei Medici autorizzati**, riportato sul sito del Ministero della Salute si distingue fra medici competenti autorizzati e che hanno sostenuto l'apposito esame e i medici delle Forze Armate e Forze di Polizia ai sensi dell'**art. 38 co.1 lett. d - bis del D.L.gs. nr.81/08 (Testo Unico di Salute e sicurezza sul lavoro)** che devono obbligatoriamente presentare al Ministero della Salute la prevista autodichiarazione. Pertanto, chiede conferma del fatto che i Medici della Polizia di Stato, per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti abbiano l'obbligo di inviare al Ministero della Salute **l'autodichiarazione** e, qualora iscritti nell'apposita sezione di cui alla lettera d-bis, per poter continuare nel compito di medico competente per i lavoratori interni, debbano effettuare **il previsto aggiornamento professionale** e acquisire **i previsti crediti formativi ECM** (come indicato nella **circolare del Ministero della salute del 1/6/2017**) ed inviare la prevista autocertificazione al Ministero.

Medici della Polizia di Stato: necessaria l'autodichiarazione?

Quanto all'obbligo dei medici della Polizia di Stato, di inviare al Ministero della Salute l'autodichiarazione relativa al possesso dei titoli e requisiti, la Commissione sgombra il campo da dubbi: anche conformemente alla **circolare del 2017** per poter svolgere le funzioni di medico competente "risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell'aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco (del Ministero della Salute n.d.r.), stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco". E rispetto **all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81**, la Commissione ritiene che tale norma si riferisca in maniera generalizzata a tutti coloro che svolgono le funzioni di medico competente, "non evincendosi alcuna esenzione, per i medici competenti della Polizia di Stato, dal partecipare al programma di educazione continua in medicina".

Riferimenti normativi: INTERPELLO 24/10/2019 - n. 7 / 2019 Istanza: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.-risposta ad interpello "Medico Competente della Polizia di Stato-Distanza dai luoghi di lavoro assegnati-Iscriz. nella sez. d-bis dell'elenco dei medici competenti del Min. salute e aggiorn."Seduta Commissione 24.10.19

Fonte: Redazione InSic - a cura di A.Mazzuca

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Medici-competenti-Polizia-Stato-titoli-requisiti-professione/312bf379-f829-4fa9-a5f6-961f9ec32833/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_27_11_2019

STABILIMENTI RIR: I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SECONDO LA NUOVA 10617:2019

In vigore dal **28 novembre 2019** la nuova versione della **UNI 10617:2019** che detta i requisiti essenziali di un Sistema di gestione della sicurezza negli stabilimenti con pericolo di **incidente rilevante**. Vediamo di cosa si occupa la nuova UNI e, per approfondire, un estratto dall'articolo di **L. Fiorentini e R. Sicari** sulla rivista **Ambiente&Sicurezza sul Lavoro** sulla prevenzione degli incidenti rilevanti e sul **sistema di gestione della sicurezza** come previsto dal **D.Lgs. 105/2015**.

La norma UNI 10617

Prodotta dalle Commissioni tecniche **UNICHIM** - Associazione per l'Unificazione nel settore dell'Industria Chimica e **CTI** - Sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante, la norma sostituisce la precedente versione del 2012. La norma specifica i **requisiti di base** per la predisposizione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento di un **sistema di gestione della sicurezza**, finalizzato alla prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con l'utilizzo di sostanze pericolose, come definite dalla legislazione vigente in materia. Collegate a questa norma due UNI che, sempre per gli impianti a rischio di incidente rilevante, indicano le linee guida per l'effettuazione degli audit (UNI 11226-1:2017) e sui requisiti di conoscenza, abilità e competenza (UNI 11226-2:2017).

Riferimenti normativi: Norma numero : UNI 10617:2019 Titolo : Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti essenziali Data entrata in vigore : 28 novembre 2019

PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI: IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SECONDO IL D.LGS. 105/2015

L'**Allegato 3** al D.Lgs. 105/2015 contiene le informazioni relative al sistema di gestione della sicurezza ed alla organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti. Ai fini dell'**attuazione del sistema di gestione della sicurezza** elaborato dal Gestore si devono necessariamente porre in essere [...] meccanismi per la sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in caso di inosservanza. Le **procedure** (da adottare e da applicare) comprendono il sistema di notifica del Gestore in caso di incidenti rilevanti o di "quasi incidenti" (si può fare riferimento per la definizione alla norma UNI 10617), soprattutto se dovuti a carenze delle misure di protezione, la loro analisi e le azioni conseguenti intraprese sulla base dell'esperienza acquisita [...]. Infatti **le linee guida** per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (riportate nell'Allegato B), indicando che [...] il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere le procedure per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi di incidente rilevante derivante dall'attività normale o anomala e l'adozione delle misure per la riduzione del rischio [...], ricordano che **le attività di valutazione** [...] devono essere aggiornate periodicamente... qualora intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza, interne o esterne all'organizzazione, anche derivanti dall'esperienza operativa o dall'analisi di incidenti, quasi-incidenti e anomalie di funzionamento [...]. La valutazione dell'esperienza operativa acquisita, propria o in situazioni similari, diviene uno degli elementi in ingresso del controllo delle prestazioni che [...] deve essere effettuato, in termini continuativi, mediante riscontri sull'esercizio corrente mediante apposite procedure [...]. L'analisi di sicurezza, integrata quindi delle risultanze dell'**analisi della esperienza operativa**, costituisce la base per le attività di informazione, formazione ed addestramento del personale che lavora in stabilimento.

Riferimenti bibliografici: Gestione di incidenti e non conformità metodologie e strumenti

d'indagine Luca Fiorentini, Rosario Sicari (Tecsra srl) Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.8/2018

Fonte: *Redazione InSic - a cura di A.Mazzuca*

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Stabilimenti-RIR-sistemi-gestione-sicurezza-UNI-10617/34be6558-babd-46e2-83b6-9ff9244135cb/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_3_12_2019

GAS FLUORURATI: APPROVATO IL DECRETO SULLE SANZIONI

Supera l'esame definitivo del Governo, il **decreto legislativo** (di prossima pubblicazione) che introduce una nuova **disciplina sanzionatoria** per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui **gas fluorurati a effetto serra** che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il testo ha superato il vaglio del Governo, che lo ha approvato durante il **Consiglio dei Ministri di giovedì 21 novembre 2019** e prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite, nonché, in alcuni casi, pene detentive per la violazione degli obblighi previsti.

Il Regolamento (UE) n. 517/2014 recepito in Italia dal D.P.R. n.146/2018

Quest'anno è stato pubblicato in Gazzetta il **Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n.146** (in vigore il 24 gennaio 2019) che contiene il Regolamento di esecuzione della disciplina europea contenuta nel regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. Il DPR disciplina, tra le altre cose, le procedure per la designazione degli **organismi di certificazione** delle persone fisiche e delle imprese e ha l'obiettivo di: • disciplinare il **registro FGAS telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate**, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime; • disciplinare la costituzione e la gestione di una **banca dati** per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle **vendite di gas fluorurati a effetto serra** e delle apparecchiature di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle **attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento** di dette apparecchiature. **L'articolo 15** del D.P.R conferma l'obbligo di iscrizione al (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas. Inoltre, con **decreto direttoriale n. 9 del 29 gennaio 2019** della Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'Ambiente, sono stati definiti **gli schemi di accreditamento** degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal regolamento (UE) n. 517/2014 se dai relativi regolamenti europei di esecuzione (2015/2067 e 2015/2066).

Entro novembre i diritti di segreteria annuali per la Banca Dati FGAS

L'articolo 16 del DPR 146/2018 stabilisce che per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, **le persone fisiche certificate**, di cui ai commi 4, 5 e 7 devono versare annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, **i diritti di segreteria** previsti. Le imprese certificate pagano 21,00 €, a prescindere dal numero di persone certificate che impiegano. Nel caso di **imprese non soggette ad obbligo di certificazione** o di operatori che si avvalgono di proprio personale certificato, l'importo è di 13,00 € per ogni persona certificata che le imprese impiegano.

Maggiori info sulla pagina dedicata nel sito del Ministero dell'Ambiente

Fonte: *Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di A.Mazzuca*

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Gas-fluorurati-approvato-il-decreto-sulle-sanzioni/efd1768e-a72a-41bb-87f8-6a1b89fd8207/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_3_12_2019

TINTOLAVANDERIA: LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO

Documento della Conferenza delle Regioni del 28 novembre
<http://www.regioni.it/newsletter/n-3736/del-03-12-2019/>

Fonte: *Regioni.it - Diario-prevenzione.it*

TERZA INDAGINE EUROPEA FRA LE IMPRESE SUI RISCHI NUOVI ED EMERGENTI (ESENER 3)

La presente relazione illustra la prima analisi dei principali risultati e conclusioni della terza edizione dell'indagine ESENER dell'EU-OSHA, realizzata nel 2019. A più di 45000 stabilimenti in 33 paesi sono state chieste informazioni sulla loro attuale gestione della sicurezza e della salute sul lavoro (SSL), compresi i principali fattori trainanti e gli ostacoli a una gestione efficace e alla partecipazione dei lavoratori. L'indagine si concentra in particolare sulla gestione dei rischi psicosociali, quali lo stress e le molestie legati al lavoro, e comprende inoltre domande sulla digitalizzazione. Adottando una visione olistica delle pratiche attuali in materia di SSL in Europa, i risultati dell'indagine mirano a contribuire a plasmare le nuove politiche in materia di SSL e a garantire una gestione più efficace dei rischi nei luoghi di lavoro europei.

https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/ESENER_3_first_findings.pdf

Fonte OSHA.Europa – Diarioprevenzione.it

VALUTAZIONE DEI RISCHI: LA DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI UNA MACCHINA

Lucerna, 10 Dic – L'allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE indica che “per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni esponano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile”. Ed il fabbricante di una macchina o il suo mandatario devono garantire “che siano effettuate una valutazione e una riduzione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione e della riduzione dei rischi”. Partendo da queste indicazioni della Direttiva macchine, l'Istituto elvetico per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni (Suva) ha prodotto un opuscolo dal titolo “Valutare e ridurre i rischi. Metodo Suva per le macchine. Guida alla valutazione e alla riduzione del rischio per i fabbricanti e i responsabili dell'immissione in commercio” che spiega come soddisfare i requisiti della Direttiva macchine applicando una specifica procedura di valutazione e riduzione del rischio..

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo: Suva, “ Valutare e ridurre i rischi. Metodo Suva per le macchine. Guida alla valutazione e alla riduzione del rischio per i fabbricanti e i responsabili dell'immissione in commercio”, a cura di Mauritius Bollier (Settore tecnica), edizione marzo 2017 (formato PDF, 1.02 MB).
https://www.puntosicuro.it/_resources/170301_Suva_macchine_66037i_2.pdf

DOCUMENTAZIONE

Luciano David

ci propone una traduzione dell'editoriale di Laurent Vogel su Hesamag 20

PREVENIRE LE IMPLICAZIONI DEL CANCRO (NELL'AMBIENTE DI LAVORO NdT)

Laurent Vogel - Etui

È noto da tempo che l'esposizione dei genitori agli agenti cancerogeni può mettere in pericolo la salute dei loro figli. Dagli anni '50, i ricercatori hanno studiato i bambini nati da persone irradiate dalle bombe atomiche americane sganciate su Hiroshima e Nagasaki in Giappone. Se consideriamo il fatto che tutti i paesi europei hanno ora i registri dei tumori, questo il problema diventa ancora più interessante. Questi registri indicano già preoccupanti tendenze circa il rapido aumento dell'incidenza dei tumori

dell'infanzia e dell'adolescenza, a si trovano in contraddizione con uno degli argomenti preferiti avanzati più e più volte dalle lobby dell'industria chimica, vale a dire che la causa principale dell'aumento dei tumori è l' invecchiamento della popolazione. Fino a poco tempo fa, nessun team di ricerca aveva cercato di abbinare i dati del registro dei tumori alle informazioni sull'esposizione professionale dei genitori. Altre ricerche erano state condotte, ma avevano usato metodologie diverse. Per esempio, nel 1998, uno studio di sintesi ha evidenziato il fatto che fossero stati 48 gli articoli di ricerca pubblicati stabilendo oltre un migliaio di collegamenti tra tumori infantili e lavoro parentale. Se dovessimo stilare un simile elenco oggi sarebbe molto più lungo. Alcuni mesi fa, i risultati di uno studio Danese sono stati pubblicati relativamente al cancro dell'infanzia e dell'adolescenza nei figli di genitori che lavorano nella vernice e nei settori di stampa. La novità della ricerca risiedeva nel suo confronto tra tre filoni di dati. Il primo filone furono i registri del cancro, che ha permesso di identificare i tumori infantili. I ricercatori hanno raccolto casi di leucemia, tumori del sistema nervoso centrale, tumori del sistema e prenatali (quelli che si erano sviluppati nell'utero). Quindi, usando il numero di stato civile assegnato a tutte le persone che risiedevano permanentemente in Danimarca, sono stati in grado di identificare i genitori e quindi stabilire la loro storia lavorativa in forza di una ulteriore componente relativa al sistema delle pensioni di anzianità. La ricerca ha esaminato più di 8.000 casi di cancro diagnosticati tra 1968 e 2015 nei bambini di età inferiore a 19 anni. Ha permesso di calcolare il rischio associato a un padre o una madre che hanno lavorato nel settore della pittura o della stampa. Per fare questo, hanno istituito un gruppo di controllo, selezionando oltre 160.000 bambini su base casuale. Quella ricerca conferma il legame tra alcuni tumori infantili e la esposizione professionale dei genitori, se padri o madri. Per i bambini con un genitore lavorante nel settore delle vernici, il rischio di contrarre la leucemia mieloide acuta era 2,26 volte superiore. Il rischio era di 2,43 volte superiore per i bambini con un genitore che lavora nel settore della stampa. I rischi del cancro al sistema nervoso centrale è stato anche sollevato. Lo studio esamina diverse questioni che non approfondiremo qui. Tuttavia, richiede che vengano presi in considerazione due fondamentali problemi politici. In termini di ricerca sul cancro, scarsa attenzione è stata data alle disuguaglianze sociali causate dalle condizioni di lavoro. La storia della scienza è anche una storia di scienza incompiuta, di domande o domande senza risposta o mai nemmeno formulate. Quel vuoto nella nostra conoscenza è dovuta a molti fattori: mancanza di interesse da parte della comunità scientifica, enfasi su ciò che può essere prestigioso o no, considerazioni di bilancio, priorità di ricerca finanziate dal governo e così via. Nel caso del cancro, il paradosso è sorprendente. La società è sollecitata regolarmente da persone in cerca di donazioni sulla base di argomenti emotivi. Esso di solito ha poca scelta su come quei soldi sono assegnati. Questa pionieristica ricerca danese mostra che, utilizzando i dati esistenti, è possibile far progredire la conoscenza umana in un campo politicamente sensibile. Sebbene enormi investimenti vengono realizzati in "big data" (sfruttamento di insiemi di dati molto grandi) dove interessi commerciali sono in gioco o sicurezza è in gioco sono stati fatti pochi sforzi per legare i dati sensibili alle disuguaglianze sociali nella salute. Nella legislazione europea in materia di salute sul lavoro, i rischi associati alle sostanze che sono dannose per la salute riproduttiva non sono affrontate in modo efficace. Cancro a parte, malformazioni congenite, problemi di sviluppo, e il QI abbassato sono anche alla radice della disuguaglianza infantile legata alle condizioni di lavoro imposto ai loro genitori. Questo argomento viene messo da parte perché l'esposizione a sostanze dannose per la salute riproduttiva colpisce principalmente i gruppi professionali presso il fondo della scala sociale. Importanti progressi potrebbero essere realizzati se le sostanze dannose per la riproduzione fossero soggette alle stesse regole degli agenti cancerogeni. Stranamente questo è già il caso in tutti i settori della legislazione europea, con l'unica eccezione del campo della Salute sul lavoro. Nel 2004, la Commissione europea ha convenuto di includere le sostanze dannose per la salute riproduttiva nella legislazione sugli agenti cancerogeni nel posto di lavoro. Cedendo alla pressione dalla lobby industriale, è tornato indietro e, 15 anni dopo, esiste ancora una situazione di stallo. Porre fine a questa differenza tra sanità pubblica e trattamento della

salute sul lavoro è un'importante battaglia politica.

Ulteriori letture: Colt J.S., Blair A. (1998) Parental occupational exposures and risk of childhood cancer, *Environmental Health Perspective*, 6 (3), 909-925. Volk J., Heck J.E., Schmiegelow K. and Hansen J. (2019) Risk of selected childhood cancers and parental employment in painting and printing industries: A register-based casecontrol study in Denmark 1968-2015, *Scand J Work Environ Health*, 45 (5), 475-482.

Stai aggiornato sulla pagina fb di:

UIL NAZIONALE - AMBIENTE E SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

<https://www.facebook.com/groups/321400417968692/>



INDICAZIONI E AGGIORNAMENTI SUGLI INTERFERENTI ENDOCRINI, SOSTANZE CHIMICHE CHE ALTERANO IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ENDOCRINO E INCIDONO SULLA SALUTE DI ESSERI UMANI E ANIMALI. I RISCHI, LE INDICAZIONI DEL REGOLAMENTO REACH E GLI FTALATI.

Ancona, 17 Dic – In materia di **rischio chimico** è sicuramente necessario per i professionisti un costante aggiornamento sui pericoli per i lavoratori e sulle recenti conoscenze scientifiche relative alle conseguenze di agenti chimici come, ad esempio, il cromo esavalente e trivalente, la silice libera cristallina, gli interferenti endocrini, i biocidi e i solventi organici. Per raccogliere alcune utili informazioni su questi agenti chimici facciamo riferimento al seminario “**Rischi chimici in ambiente di lavoro: evidenze consolidate, prospettive di ricerca, aggiornamenti normativi e ricadute pratiche**”, un seminario ECM organizzato dalla ASUR Area vasta 1 e Area vasta 3 della Regione Marche il 14 giugno 2019 ad Ancona. In particolare ci soffermiamo sugli **interferenti endocrini** che, come già ricordato in un precedente articolo sulle sostanze reprotossiche nei luoghi di lavoro, interferiscono con la produzione, il rilascio, il trasporto, il metabolismo, il legame, l’azione o l’eliminazione degli ormoni naturali dell’organismo responsabili del mantenimento dell’omeostasi cellulare, della fertilità, della regolazione dei processi di sviluppo.

Nell’articolo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

- Gli interferenti endocrini e il meccanismo di azione
- Le indicazioni e l’approccio strategico dell’Unione Europea
- I rischi e le restrizioni per l’utilizzo di alcuni ftalati

Fonte: Puntosicuro.it

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischio-chimico-C-33/interferenti-endocrini-rischi-per-la-salute-principio-di-precauzione-AR-19671/>

SE IL DATORE DI LAVORO NON PROVA DI AVERE VALUTATO TUTTI I RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI PRIMA DELLA STIPULA DI UN CONTRATTO A TERMINE, LA CLAUSOLA DI APPOSIZIONE SI CONSIDERA NULLA E IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
TRIBUNALE DI MILANO, SENTENZA 10 OTTOBRE 2019, N. 2300

Fonte: *Bollettino Adapt*

http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2019/12/20191010_Trib-Milano.pdf

LA NOZIONE DI LUOGO DI LAVORO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL DECRETO

Ai fini dell'applicazione del d. lgs. 81/08 sono da intendersi quali luoghi di lavoro quelli destinati a ospitare posti di lavoro ubicati all'interno di un'azienda nonché ogni altro suo luogo accessibile ai lavoratori nell'ambito del proprio lavoro.

È la nozione di "luogo di lavoro" l'oggetto di questa sentenza della Corte di Cassazione che ha riguardato il ricorso presentato dal datore di lavoro di un'impresa che ha installato in un condominio un serbatoio di gas GPL e un impianto di distribuzione dello stesso alle varie unità abitative e che è stato contravvenzionato dall'organo di vigilanza per non avere apposta l'apposita segnaletica e per non avere adottato le misure di sicurezza a protezione dei propri lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro era ricorso alla Cassazione sostenendo che non era lui il responsabile delle violazioni contestate ma il proprietario delle utenze servite in quanto i luoghi frequentati dai suoi lavoratori non erano da considerarsi luoghi di lavoro ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quindi non erano sottoposti al suo controllo.

La Corte di Appello e successivamente la Corte di Cassazione hanno sostenuto il contrario alla luce della definizione che di luogo di lavoro ha dato la giurisprudenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel rigettare il ricorso dell'opponente la suprema Corte ha precisato infatti che quali luoghi di lavoro devono intendersi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro ubicati all'interno di un'azienda o di un'unità produttiva della stessa nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda medesima accessibile ai lavoratori nell'ambito della propria attività lavorativa.

L'area nella quale era stato collocato l'impianto, ha osservato in merito la Cassazione, benché di proprietà di terzi, era accessibile ai lavoratori della ditta di distribuzione del gas per ogni suo intervento di manutenzione o riparazione sullo stesso che si fosse reso eventualmente necessario e dunque essa doveva essere ricompresa nella nozione di luogo di lavoro, nella quale, il responsabile della ditta, avrebbe dovuto adempiere ai prescritti obblighi di sicurezza posti a tutela della salute dei suoi lavoratori. Né si poteva pensare, ha sottolineato la suprema Corte, che i proprietari dell'area non avessero consentito alla ditta ricorrente l'ingresso del proprio personale al fine di eseguire i necessari interventi di modifica o di manutenzione sull'impianto, essendo quest'ultimo concretamente utilizzato da loro.

Il caso, l'iter giudiziario e il ricorso per cassazione

La Corte di Appello ha confermata la sentenza con la quale il Tribunale aveva condannato il legale rappresentante di un'impresa di installazione e manutenzione di impianti di distribuzione di gas alla pena, condizionalmente sospesa, di venti giorni di arresto in quanto ritenuto colpevole, con le attenuanti generiche, della contravvenzione di cui agli artt. 46, comma 2, e 55, punto 5, lett. c), del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 per non aver adottato idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. In seguito a un sopralluogo eseguito dall'organo di vigilanza presso un

condominio erano emerse delle violazioni della normativa di sicurezza, come l'assenza di estintori e di segnaletica di sicurezza, in relazione all'impianto di distribuzione del gas e al serbatoio interrato a monte dei contatori privati, serbatoio che, dagli accertamenti svolti, era risultato nella titolarità e in gestione della stessa ditta di distribuzione del gas. Gli accertatori avevano, pertanto, redatto un foglio di prescrizioni nei confronti della ditta, affinché si uniformasse alla normativa di sicurezza, ritenendo che la tubazione e il serbatoio di GPL dovessero intendersi quale pertinenza aziendale della ditta stessa. Secondo la Corte territoriale, non poteva condividersi quanto dedotto in sede di appello dall'imputato, secondo cui l'obbligo di mantenimento di estintori efficienti, di cartelli di segnalazione, del posizionamento di idonei manufatti atti a impedire la carrabilità dell'area di installazione del serbatoio sarebbe stato a carico del proprietario dell'area, identificato con l'utilizzatore dell'impianto, non potendo il sito in cui insistevano la tubazione e il serbatoio/deposito di GPL essere considerato come "luogo di lavoro", né come "pertinenza dell'azienda", essendo l'area in questione privata e in uso al proprietario dell'immobile e come tale inaccessibile all'imputato.

Secondo la sentenza impugnata, infatti, la mancanza di estintori e della segnaletica di sicurezza costituivano addebiti riferibili alla società che aveva installato l'impianto e che ne rimaneva proprietaria, essendo stato concesso ai privati il mero comodato d'uso del serbatoio e non potendo condividersi la tesi difensiva dell'inaccessibilità, da parte della ditta, all'area in cui era stato collocato l'impianto, in quanto gli inadempimenti contestati riguardavano il momento in cui erano stati collocati, ferma restando l'ovvia concessione dell'autorizzazione all'ingresso da parte del proprietario dell'area ove la ditta lo avesse chiesto per compiere gli interventi di modifica dell'impianto o della sua manutenzione.

Quanto, poi, alla nozione di "luogo di lavoro", la Corte territoriale ha osservato che, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 81/2008, hanno tale qualifica "i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro". Ed essendo evidente che il luogo in cui era stato collocato l'impianto era frequentato dai lavoratori dell'impresa di manutenzione per ogni suo necessario intervento, esso doveva essere ricompreso nei luoghi per i quali erano previsti gli obblighi di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori. Tanto più che l'impianto in questione, pur installato in un'area privata, era di proprietà dell'impresa, per cui l'attività di manutenzione o modifica doveva ritenersi di competenza dei lavoratori della società proprietaria, che avrebbero potuto operare in un sito nel quale dovevano essere rispettate le norme per la sicurezza del lavoro.

Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del difensore di fiducia deducendo lamentando che la decisione impugnata aveva erroneamente considerato come pertinenza aziendale della ditta non già il solo serbatoio, quanto piuttosto l'intero deposito del GPL, costituito dal serbatoio, dalle tubazioni di distribuzione e dal vano contatori, in realtà di proprietà di terzi, come emerso anche dal verbale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale intervenuti. I Giudici di merito pertanto, secondo il ricorrente, avrebbero errato nel ritenere che l'area dell'impianto potesse essere qualificata come "luogo di lavoro", non trattandosi di una pertinenza dell'azienda e non rientrando la stessa, proprio in quanto privata, nella sua disponibilità.

Le decisioni della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto da parte della Corte di Cassazione inammissibile. La stessa ha innanzitutto osservato che la difesa dell'imputato non aveva contestata la mancata adozione delle misure antincendio limitandosi il ricorso, al contrario, a dedurre che l'area in cui insisteva l'impianto di GPL non potesse essere qualificata come "luogo di lavoro", non trattandosi di una pertinenza dell'azienda e non rientrando essa, proprio in quanto privata, nella disponibilità del datore di lavoro, quanto piuttosto in quella del privato, su disposizione del quale sarebbe stato possibile l'accesso. Tale prospettazione, ha osservato la Corte, è manifestamente infondata, alla luce della giurisprudenza sulla nozione di "luogo di lavoro". La restrittiva previsione dettata dall'art. 62 del D. Lgs. n. 81 del 2008, infatti, a mente del quale hanno tale qualifica "i luoghi-destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro

luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro", è destinata a trovare applicazione soltanto in relazione alle disposizioni contenute nel Titolo II del predetto decreto, tra le quali non rientra l'art. 46, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 2008. Viceversa, ai fini dell'applicazione di tale norma generale, "ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di 'luogo di lavoro', a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro oppure che esso sia accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro".

Ne consegue che, essendo l'area nella quale era stato collocato l'impianto accessibile ai lavoratori della ditta di manutenzione per ogni intervento da effettuare sull'impianto che si fosse reso eventualmente necessario essa doveva essere ricompresa, alla luce della delineata cornice di principio, nella nozione di luogo di lavoro, nella quale, il responsabile della ditta, avrebbe dovuto adempiere ai prescritti obblighi di sicurezza posti a tutela della salute dei lavoratori. Né alcuna specifica situazione di inesigibilità del relativo comando avrebbe potuto configurarsi, come condivisibilmente osservato dalle due sentenze di merito, a partire dalla presenza dell'impianto in un'area privata, non potendo ragionevolmente dubitarsi che i proprietari della stessa avrebbero certamente consentito l'ingresso al personale della ditta al fine di eseguire i necessari interventi di modifica o manutenzione dell'impianto, essendo quest'ultimo concretamente utilizzato dagli stessi proprietari, fermo restando che l'imputato non ha offerto alcuna concreta dimostrazione che detti interventi fossero stati impediti o in qualche modo ostacolati dalla descritta situazione giuridica dell'area.

Sulla base delle considerazioni sopra indicate, la Corte di Cassazione ha, pertanto, dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di 2.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Fonte: Puntosicuro.it - Gerardo Porreca Categoria: Sentenze commentate

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/la-nozione-di-luogo-di-lavoro-ai-fini-dell-applicazione-del-decreto-81-AR-19679/>

Corte di Cassazione Sezione Feriale Penale - Sentenza n. 45316 del 7 novembre 2019 (u. p. 27 agosto 2019) - Pres. Di Nicola – Est. Renoldi – P.M. Birritteri - Ric. P.G.. - Ai fini dell'applicazione del d. lgs. 81/08 sono da intendersi quali luoghi di lavoro quelli destinati a ospitare posti di lavoro ubicati all'interno di un'azienda nonché ogni altro suo luogo accessibile ai lavoratori nell'ambito del proprio lavoro.

UNA SENTENZA RELATIVA AD UN INFORTUNIO IN UNA CARTIERA E SULLA NECESSITÀ DI PROVARE CHE UNA PRASSI SCORRETTA SIA TOLLERATA IN AZIENDA. L'IMPORTANZA DI VALUTARE E REGISTRARE I COMPORTAMENTI PERICOLOSI

La **sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 04 settembre 2019, n. 37002** affronta in modo approfondito il tema della necessità di provare in modo rigoroso che la **prassi lavorativa** scorretta, e pericolosa, che dà luogo ad un infortunio sul lavoro debba essere rigorosamente provata, e a tal fine non è necessariamente sufficiente la sola testimonianza dell'infortunato, e anche di altri suoi colleghi di lavoro, qualora l'attrezzatura sia a norma e non presenti alcun difetto tale da renderla inadatta all'uso lavorativo in sicurezza, e sia la valutazione dei rischi che la procedura di lavoro siano adeguate e sufficienti. L'essenza della sentenza è contenuta nel seguente estratto.

"In tema di prevenzione infortuni sul lavoro il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una **prassi contra legem**, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuta meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Sez. 4, n. 26294 del 14/03/2018, Fassero Gamba, Rv. 272960, in un caso di omicidio colposo; in conformità, in un'ipotesi di lesioni colpose, Sez. 4, n. 18638 del 16/01/2004, Policarpo, Rv. 228344; principio risalente a Sez. 4, n. 17941 del 16/11/1989, Raho, Rv. 182857).

Tuttavia “la presente vicenda concerne l'infortunio sul lavoro occorso all'operaio specializzato S.A., dipendente di una cartiera, che strappava manualmente la carta con la guida in movimento senza fermare preventivamente il macchinario corre da procedura prescritta e, conseguentemente, inciampava, finendo col braccio sotto la pressa, procurandosi lesioni personali. Dalle risultanze processuali emerge incontestabilmente che il Documento di Valutazione dei Rischi contemplava le modalità di intervento in caso di rottura del foglio e che le stesse erano rese note mediante appositi cartelli segnaletici, per evitare ogni rischio. Il DVR, infatti, prevedeva che, in caso di rottura accidentale del foglio in formazione, occorreva ripetere dall'inizio l'operazione di passaggio coda, utilizzando un apposito dispositivo, comandato da un pulsante sul pulpito presse; presso la postazione di manovra era affisso l'avviso *‘se è necessario interrompere il foglio di carta in formazione si raccomanda l'utilizzo dell'apposito pulsante di rottura carta sul pulpito di comando presse o agendo sul volantino di allargamento/restringimento sulla tavola piana’*. Con sentenza del 13 dicembre 2016 il Tribunale di Genova ha assolto G.D. per il reato di cui agli artt. 590, commi primo, secondo e terzo, cod. pen.

Imputazione: per aver cagionato - in qualità di datore di lavoro della Cartiera G.D. s.a.s. - a S.A., operaio specializzato dipendente della cartiera con mansioni di conduttore di macchina continua, lesioni personali consistite in trauma da spappolamento ad arto superiore sinistro con frattura della glena e della scapola sinistra, per colpa generica e per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, nel non avere richiesto l'osservanza da parte dei lavoratori addetti alla macchina continua dell'istruzione operativa per il passaggio "coda" di carta nella macchina continua non impedendo il diffondersi di pratiche di lavoro rapide ed efficaci dal punto di vista operativo (strappo manuale della carta nella zona tra due cilindri - art. 18, punto f, D. Lgs. n. 81 del 2008; il 15 marzo 2013, S.A. si accorgeva che, prima dell'arrotolatore, la coda era fuoriuscita dalle funi guida carta; dopo aver tentato invano di ripristinare il percorso corretto della coda tra le funi, decideva di interromperla strappandola manualmente prima dell'entrata nella sezione monolucido, ma il suo arto superiore sinistro era trascinato tra il rullo guida carta e il sottostante rullo guida tela, restando incastrato e schiacciato fino alla spalla. La Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato G.D. alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno di reclusione per il reato ascrittogli, avendo riconosciuto la sussistenza di una prassi aziendale di intervenire in modo anomalo, allorché si verificava l'inconveniente del non corretto scorrimento della carta (blocco, arrotolamento e simili) nell'imminenza del passaggio della stessa attraverso i rulli. L'operaio era esperto e anche il collega Gh. presente con lui riferiva di aver sempre effettuato tale manovra, ritenendo difficile che potesse procurare conseguenze lesive. Evidentemente, la stessa persona offesa si era assunta la responsabilità dell'accaduto, per non fermare quella sezione di linea e il processo di lavorazione. Secondo la Corte di merito, il datore di lavoro avrebbe dovuto fornire strumenti e procedure di sicurezza, comunicarle ai dipendenti ed esigerne il rispetto attraverso costanti verifiche. L'imputato non aveva fornito e dimostrato l'esistenza di deleghe certe ed efficaci in punto di prevenzione sotto il profilo dei controlli e degli interventi volti ad eliminare prassi pericolose. Il Tribunale ha escluso la possibilità di rinvenire dagli elementi probatori acquisiti la presenza di una prassi lavorativa scorretta, come quella concretamente attuata, idonea a porre a rischio la salute dell'operaio.

Continua a leggere qui: <https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/sulla-necessita-di-provare-che-una-prassi-scorretta-sia-tollerata-AR-19615/>

Fonte: avvocato Rolando Dubini – Puntosicuro.it

L'INTRAPPOLAMENTO DELLA MANO DI UN LAVORATORE IN UN INGRANAGGIO E LE CONSEGUENZE: PERCHÉ È AVVENUTO L'INFORTUNIO? COME SI SAREBBE POTUTO EVITARE?

Ecco la storia di un incidente disponibile sul sito dell'ATS Brianza, che ha raccolto una serie di storie di casi veri indagati, con la speranza che l'informazione su questi eventi contribuisca a ridurre la possibilità del ripetersi ancora di infortuni con le stesse dinamiche.

Lavorazione: Tessile / Produzione filati sintetici

Descrizione infortunio

Contesto: Durante il turno notturno, in un'azienda di produzione di filati sintetici, l'infortunato era addetto al carico e scarico ed alla verifica del corretto funzionamento di una linea di formazione rocchetti di filato.

Dinamica incidente:

Dopo aver tagliato con una forbice il filo di un rocchetto che aveva ultimato la lavorazione, le dita della mano destra venivano trascinate dal filo stesso verso l'ingranaggio e vi rimanevano incastrate. (Nota: l'infortunato era laringectomizzato e non potendo chiedere aiuto al collega, che si trovava in un reparto attiguo, si limitava ad agitare la mano sinistra per attirare l'attenzione del collega che sopraggiungeva dopo più di un'ora).

Contatto: Tra la mano destra e l'ingranaggio in rotazione

Esito trauma

- Ferite con complicazioni al 2°, 3°, 4° e 5° dito mano destra
- giorni complessivi di infortunio: 149
- postumi permanenti, con 6 gradi percentuali INAIL di invalidità

Perché è avvenuto l'infortunio?

Determinanti dell'evento:

- Si verificava un "aggrovigliamento" del filato presso il rocchetto troppo saturo di filato che al momento del taglio, per il cambio dello stesso, trascinava la mano e la forbice verso l'ingranaggio rotante;
- l'ingranaggio della linea di rocchettatura non era dotato di protezione contro i contatti accidentali.

Modulatori del contatto:

- Nessun sistema di arresto d'emergenza e relativo sistema di allarme (visivo e sonoro) raggiungibile da qualunque posizione della linea, che avrebbe ridotto i tempi di soccorso e la gravità della lesione.

Criticità organizzative alla base dell'evento:

- Incompleta valutazione del rischio presente sulle linee di filatura;
- errata progettazione da parte del costruttore.

Come prevenire

- Effettuare una corretta Valutazione del Rischio della linea produttiva, comprensiva della analisi dei pericoli meccanici presenti e dei rischi residui connessi alle operazioni manuali da compiere;
- installare una protezione contro il contatto accidentale con l'organo lavoratore in movimento;
- installare un sistema d'arresto d'emergenza a fune che sia attivabile su tutta la lunghezza della linea;
- installare un sistema di segnalazione sonoro (sirena) e luminoso collegati con l'arresto d'emergenza

Fonte: *Puntosicuro.it*

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/attrezzature-macchine-C-45/incidenti-sul-lavoro-solo-piu-che-mai-AR-19473/>

COSA DEVE CONSIDERARE IL DATORE DI LAVORO QUANDO FA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE ATTREZZATURE?

Quando un datore di lavoro sceglie un'attrezzatura deve effettuare una valutazione dei rischi (obbligo non delegabile in capo al datore di lavoro - d.lgs.81/08, art.17) che tale attrezzatura comporta, prendendo in considerazione (d.lgs. 81/08, art. 71):

1. le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
2. i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
3. i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
4. i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Egli valuta la probabilità che un determinato evento incidentale si verifichi, individua le misure di prevenzione e protezione da adottare per proteggere la salute e sicurezza dei lavoratori, le mette in atto e organizza le azioni di monitoraggio dell'efficacia di tali misure e programma la fase di revisione della valutazione dei rischi. Per fare ciò il datore di lavoro tiene conto anche della diversa natura dei pericoli nelle fasi della vita dell'attrezzatura, dei limiti nell'uso e nel funzionamento, di tutti gli usi prevedibili da parte di persone diverse per sesso, età, manodopera d'impiego dominante, o capacità fisiche, nonché del diverso livello di formazione, esperienza o capacità degli utilizzatori. Per un'attrezzatura marcata CE, parte della valutazione dei rischi è già stata fatta prima dell'immissione sul mercato dell'attrezzatura dal fabbricante che, con la dichiarazione di conformità, garantisce il rispetto di tutti i requisiti essenziali di sicurezza e quindi delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. A tal proposito indicazioni per la valutazione e la riduzione del rischio di una macchina sono contenute nella norma UNI EN ISO 12100, relativa ai "Principi generali di progettazione" per la sicurezza di un macchinario. La norma pur riferendosi al fabbricante della macchina, può costituire un valido ausilio per il datore di lavoro. In realtà il datore di lavoro ha un obbligo più ampio della sola valutazione del rischio inerente all'uso di una macchina e al suo funzionamento. La citata norma tecnica chiarisce infatti che non rientrano nello scopo della norma stessa l'individuazione delle misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle contemplate in fase di progettazione da adottate dall'utilizzatore/datore di lavoro, poiché l'organizzazione del lavoro, le condizioni e le situazioni di utilizzo non possono essere controllate dal progettista. Per questa ragione il datore di lavoro deve tenere in debito conto non soltanto i rischi inerenti all'uso dell'attrezzatura, ma anche l'ambiente in cui l'attrezzatura sarà collocata e i rischi in esso già presenti e quelli dovuti alle altre attrezzature preesistenti. Da ricordare che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, oppure messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati dal d.lgs. 81/08, allegato V. Sul datore di lavoro inoltre ricade il compito di riscontrare e segnalare le evidenti non rispondenze ai requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni europee o dal d.lgs. 81/08, allegato V (presenza dei cosiddetti vizi palesi).

Fonte: Punto sicuro - INAIL

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/attrezzature-macchine-C-45/la-valutazione-del-rischio-di-un-attrezzatura-AR-19663/>

MEDICO COMPETENTE: LA RELAZIONE SANITARIA E I DATI DELL'ALLEGATO 3B

Un intervento si sofferma sull'utilità e utilizzo dei dati della sorveglianza sanitaria. I dati raccolti dal medico competente, la relazione sanitaria da presentare al datore di lavoro e le criticità e opportunità dell'Allegato 3B.

Ogni anno i medici competenti inseriscono in un portale web gestito dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) le informazioni relative alla sorveglianza sanitaria riferite all'anno precedente. E queste sono "fra le poche informazioni disponibili sui rischi presenti negli ambienti di lavoro e sui lavoratori che vi sono esposti, mentre la maggior parte dei sistemi informativi utilizzati per la

prevenzione sono basati sui danni (infortuni e malattie professionali)”. Queste informazioni sono rese disponibili ai Servizi di Prevenzione delle ASL che possono “utilizzarle per la programmazione di attività di prevenzione, così come per evidenziare situazioni anormali meritevoli di approfondimenti e di controlli”. L’analisi dei dati aggregati può poi essere importante per “supportare e orientare i medici competenti a confrontarsi per una valutazione omogenea dei rischi per attività produttiva”. E se i dati fossero resi disponibili, “le associazioni di categoria e le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori potrebbero giovare per la condivisione e programmazione strategica di misure di prevenzione, in funzione delle evidenze ‘epidemiologiche’ che emergono in determinati settori”. A soffermarsi in questo modo sull’importanza dei dati raccolti dai medici competenti, con particolare riferimento a quelli inserite nell’Allegato 3B (articolo 40 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), è la presentazione di un seminario dal titolo “Le comunicazioni dei medici competenti fonte di conoscenza dei rischi: utilizzi e criticità dell’Allegato 3B”.

Il seminario, che si è tenuto il 2 ottobre 2019 a Milano, è stato organizzato dalla Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (CIIP) in relazione ad un gruppo di lavoro CIIP organizzato nel 2019 proprio sul tema della sorveglianza sanitaria.

Ci soffermiamo oggi su un intervento che riporta diverse informazioni sulla sorveglianza sanitaria e sui dati dell’Allegato 3B:

- La sorveglianza sanitaria e i dati da raccogliere
- La relazione sanitaria da presentare al datore di lavoro
- Criticità e opportunità dell’Allegato 3B

Fonte: Puntosicuro.it Autore: Tiziano Menduto Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/sorveglianza-sanitaria-malattie-professionali-C-60/medico-competente-la-relazione-sanitaria-i-dati-dell-allegato-3b-AR-19621/>

EVENTI

Il **23 GENNAIO 2020 DALLE 9.30 ALLE 13.00 PRESSO LA UIL – SALA MULTIMEDIALE** – si terrà un Seminario organizzato dalla UIL e dall’ITAL UIL dal titolo “**AMIANTO: PROBLEMA IRRISOLTO**”.

Data l’importanza dei temi trattati siamo a richiedere la più ampia partecipazione.

Seguirà a breve il programma della mattinata.

Servizio Politiche del Sociale e Sostenibilità UIL

Segretaria Confederale responsabile: Silvana Roseto

Il 16 dicembre 2019 la **PRESENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO DALL’ASVIS** nell’anno 2019, al quale anche la UIL continua in modo profuso a dare il proprio contributo nei vari tavoli di lavoro. Presentate anche le eventuali prospettive di lavoro nel biennio 2020-2021 individuando con tutti gli aderenti rischi, opportunità e cambio di passo. Il tema della sostenibilità è al centro del dibattito politico ormai da anni, ma la strada è ancora lunga ed ancora tanto ce da fare per raggiungere i 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030, anche alla luce della deludente conclusione registrata nella Cop 25 di Madrid.

https://www.facebook.com/groups/321400417968692/?multi_permalink=2513570995418279¬if_id=1576505572134121¬if_t=group_activity



Numero verde 800 085303

Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.

<http://www.ital-uil.it/>

La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni. Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

- ▶ **L'assicurazione INAIL**
- ▶ **I lavoratori assicurati**
- ▶ **L'automaticità delle prestazioni**
- ▶ **La Denuncia dell'Infortunio**
- ▶ **La denuncia della Malattia Professionale**
- ▶ **Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL**
- ▶ **L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura**
- ▶ **La tutela degli infortuni in ambito domestico**

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS*di Paolo Baroncini UILTEC*

La normativa italiana ha recepito la **Direttiva 89/391/CEE** e attraverso il “vecchio” **Decreto Legislativo n. 626 del 1994**, dove ha definito le varie figure destinate a ricoprire un ruolo di rilevanza nelle dinamiche della sicurezza sul lavoro: tra queste, quella del **RLS** è stata anch’essa connotata come una figura importante nel campo della **sicurezza dei lavoratori**. Oggi, il **Decreto Legislativo 81 del 2008** ha introdotto delle novità rispetto precedente D. Lgs. **626/1994** perché, oltre ad innovare la normativa, l’attuale **Testo** ha ribadito e perfezionato la fondamentale importanza dei **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**.

Difatti, secondo quanto riportato nel D. Lgs. 81/2008 (Articolo 2 “definizioni”, comma 1, lettera “i”), il RLS è la “persona eletta o designata per **rappresentare i lavoratori** per quanto concerne gli aspetti della **salute** e della **sicurezza** durante il lavoro”: un concetto definito in modo esatto e specifico, ma che nella complessità del testo normativo si esprime in modo sicuramente più **ampio** in quanto, nell’Articolo 47 esprime chiaramente come questa figura debba, quantomeno, essere **eletto** o **designato**, quindi essere **presente in tutte le aziende**, anche attraverso la sua istituzione a “**livello territoriale** o di **comparto, aziendale** e di **sito produttivo**” quindi, le altre figure di particolare importanza, all’interno delle rappresentanze dei lavoratori, sono:

- il **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)**, regolamentato in base all’**Articolo 48 del Testo Unico**, che esercita le stesse funzioni e i compiti del RLS all’interno di tutte le aziende o unità produttive del **territorio** o del **comparto di competenza** nelle quali **non è presente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**;

- il **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del Sito Produttivo (RLSP)**, regolamentato in base all’**Articolo 49 del Testo Unico** e appartiene a quelle realtà aziendali che si creano quando una serie di **aziende o cantieri** si trovano ad operare nello stesso contesto (per esempio possono costituire **siti produttivi** i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri nei quali lavorano più di trentamila uomini-giorno, ovvero i contesti produttivi in cui operano moltissimi lavoratori simultaneamente, tanto da causare delle interferenze tra le aziende presenti).

In particolare, il RLS, in tutte le diverse sigle che lo connotano nei vari contratti o definizioni, è l’**unico**, tra tutti i soggetti protagonisti della salute e sicurezza in azienda, che può **interagire con tutti gli altri soggetti** per conto dei lavoratori nel ruolo di “fiduciario”, agendo da punto di **riferimento** tra **datore di lavoro, lavoratori, sindacato e istituzioni**, esercitando una **serie di funzioni** attraverso **quattro azioni fondamentali**:

1. **Conoscitiva** (informazione e formazione);
2. **Consultiva** (consultazione preventiva);
3. **Partecipativa** (partecipazione alle riunioni ed alle varie fasi di prevenzione);
4. **Attiva** (propone, richiede, segnala, ricorre, e altro).

Tutto questo è il risultato di lunghi lavori di trattativa e definizione, in quanto, sin dall’avvento del D. Lgs. 626/1994, il RLS, come tutta la “nuova” normativa che stava venendo avanti precisando e normando un quadro obbligatorio di **tutela della**

salute e sicurezza sul lavoro, dimostratosi immediatamente “mal tollerato” dal sistema industriale italiano, abituato a non essere sanzionato (o meglio sanzionato con ammende economiche irrisorie, mentre il nuovo decreto le connota alla stregua di “reati penali”) dalla violazione dei precedenti decreti (DPR 547/1955 sulla sicurezza sul lavoro e DPR 303/1956 sull’igiene del lavoro).

Questo è dimostrato dal fatto che la **Direttiva Quadro 89/391/CEE**, emanata dal Consiglio Europeo il **19 giugno 1989**, obbligatoriamente da recepire dagli Stati membri con normativa nazionale entro **massimo cinque anni** dalla sua emanazione, “forzatamente” sottoscrivendo il **D. Lgs. 626** il **19 settembre 1994**, dopo lunghe trattative nelle quali il **settore industriale** continuava a **negare**, senza motivazioni credibili, la sua **adesione**. In pratica **dopo 5 anni e tre mesi** dall’emanazione della direttiva quadro e quindi all’ultimo giorno utile per non cadere nelle sanzioni comunitarie previste. Nel tempo, per soffermarci su di un quadro generale relativo al “**risultato**” **infortunistico**, a cui ha certamente contribuito anche la fattiva **collaborazione dei RLS**, oltre alla normativa accompagnata da un sempre più preciso quadro giurisprudenziale, dopo un periodo di applicazione efficace si è notata una **lenta ma fattiva decrescita** dell’**indice infortunistico** fornito dall’**INAIL**, comprensivo delle **fatalità**, e la statistica legata alle **tecnopatie** (malattie professionali), a partire dall’emanazione del decreto 626.

Ciò a dimostrare che una precisa **legislazione**, comunque migliorabile (ne sono seguite ben 12 integrazioni) ma efficace, accompagnata da una **organizzazione** dove il lavoratore possa partecipare al “**sistema sicurezza**” anche mettendo in campo sia la propria **capacità operativa**, sia la sua esperienza attraverso una figura di **rappresentanza qualificata**, ha fattivamente dato dei risultati.

Oggi, invece, si sta manifestando un “**ritorno**” ai **dati infortunistici** che avrebbero dovuto appartenere solamente alla storia, e questo può succedere solamente perché il “**sistema sicurezza**” si è trovato di fronte nuovi e “ostacoli” che potrebbero essere così generalmente individuati:

- la **crisi economica** e produttiva mondiale, che ha orientato l’attenzione ad altre priorità produttive;
- la predisposizione di **nuove regole per i rapporti di lavoro**, dalle quali emerge come, per esempio, come la maggior facilità di licenziamento o flessibilità (interna o tra le diverse aziende) faccia orientare il lavoratore a dare le priorità a questi aspetti, accettando anche condizioni di lavoro molto simili a quelle relative al periodo della “rivoluzione industriale”.

Questo ha imposto al lavoratore, da una parte la “**rivisitazione**”, del **grado di rappresentatività** della **rappresentanza sindacale “tradizionale”** e anche del **RLS**, dall’altra allo **sviluppo di condizioni organizzative** basate sulla **condivisione del RLS di situazioni già definite**, dove la sua collaborazione può essere vista dal solo lato della riduzione degli “accadimenti negativi” basati quasi esclusivamente sulla richiesta di **variazione comportamentale del singolo**, quindi arrivando a far **sentire** sempre più in **colpa** colui che chiede di poter **operare**, supportato dal **RLS**, con i “**vincoli**” **organizzativi** dati dalle attività di prevenzione e protezione di salute e sicurezza sul lavoro: in pratica tornando alla prima citata “**visione**” **pre 626** diffusamente adottata dalle aziende italiane.

Inoltre, le testimonianze ricevute dimostrano come il RLS sia sempre più spesso **coinvolto**, in nome del mantenimento del lavoro, nel **solo confermare** la condivisa “bontà” delle pratiche aziendali agli occhi degli Organismi competenti, oggi ridotti a non riuscire ad esplicitare adeguatamente l’attività ispettiva in quanto, lentamente ma inesorabilmente, quasi privati delle risorse umane necessarie.

Questa situazione, relativa al **RLS aziendale**, è accompagnata da un diffuso sistema, largamente adottato nelle aziende con **personale dipendente sino alle 15 unità** che, al fine di evitare l'individuazione e l'attivazione dei rapporti con un **"rompiscatole" RLST**, normalmente individuato all'interno delle OO.SS. in modo da dargli le opportune coperture legali, che vede **"obbligare" i lavoratori a nominare e/o individuare un soggetto di parte**, "consigliato" dal datore di lavoro, attraverso l'istituzione di un'assemblea elettiva di natura quantomeno "sospetta", o mai tenuta, il cui verbale è fatto firmare singolarmente dai dipendenti in modo coercitivo. Se poi a tutto questo, la "fantasia" di certi imprenditori non ha limiti, per esempio aggiungiamo il **"caos"** che diffusamente si percepisce nella **nomina** degli addetti all'**emergenza, primo soccorso e antincendio** (compresi i rapporti con le strutture esterne dedicate AUSL e VVF), spesso **gravemente insufficienti, impreparati** (si pensi che molte testimonianze fanno intendere come questi addetti non siano coinvolti in **emergenze simulate**, che probabilmente sono verbalizzate a tavolino al fine di produrre documentazione esplicitamente formale), generando così situazioni **insufficienti e inefficaci sull'intervento in caso di necessità**, con **conseguenze** estremamente **negative**, se non **fatali**, sia all'interno che all'esterno dell'azienda (si pensi ad un eventuale inquinamento ambientale e le ricadute sulla popolazione).

In questa situazione, sembra proprio che l'ultima spiaggia sia quella di **ricercare metodi** che rendano **efficace la rappresentanza dei lavoratori data dal RLS** e che **riqualifichino** questa figura, la quale rende disponibile l'**esperienza di messa in pratica della progettualità organizzativa aziendale**, quindi fornendo **indicazioni utili** alla stessa azienda e al suo **sistema produttivo**. Tra questi metodi, uno tra i più efficaci sembra quello dell'**istituzione di coordinamenti RLS**, in modo da consentire agli individui di **socializzare le diverse esperienze positive** e **"imparare dagli errori"**, quindi contribuire ad adottare il **miglior modo di fare impresa** e presentarsi ad un mercato sempre in evoluzione e sempre più attento al **ritorno sociale del prodotto e dell'immagine aziendale**.

BUON LAVORO A TUTTI

E

BUON 2020 A TUTTI

SEGUITECI ANCHE SU:

Linked in

<http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1>

ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE

SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA 😊

Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute